



COMUNE DI DRAPIA
(Provincia di Vibo Valentia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

☐ **ORIGINALE**

☒ **COPIA**

N. 7 del Reg.	OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI SINGOLI BENI IMMOBILI, NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE OVVERO DI DISMISSIONE (ART.58 D.L. N.122/2008, CONVERTITO il L. N.133/2008).
Data 08/03/2024	

L'anno **2024**, addì **otto** del mese di **Marzo**, alle ore 17:47, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato in **SEDUTA STRAORDINARIA** con appositi avvisi, si è riunito, in **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale nelle seguenti persone risultanti ad appello nominale:

N.		Presenti
1	Porcelli Alessandro - Sindaco	SI
2	Aiello Matteo Antonio	SI
3	Carlino Giuseppe	SI
4	Di Bella Chindalo Antonio	NO
5	Iannello Giovanna	SI
6	Pietropaolo Francesco	SI
7	Rombolà Caterina	SI
8	Ruffa Maurizio	SI
9	Rombolà Giuseppe	SI
10	Rombolà Teodora	SI
11	Vita Antonio	SI

Totale presenti: **10** Totale assenti: **1**

E' presente l'assessore Mazzitelli Matteo.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **MASSARA FRANCESCA**.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio **IANNELLO GIOVANNA** che, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Il Presidente legge il dispositivo della proposta.

Relaziona il Sindaco :

“ Si tratta di un atto consequenziale ad una richiesta di spazi comunali, nello specifico gli spazi esistenti nella serie COC dove un'area è già destinata alla guardia medica.

Daremo al territorio un'aggregazione di medici che sarà presente 24 ore ,in particolare 12 ore una AFT, aggregazione di medici, e altre 12 ore la guardia medica. Siamo il primo Comune ad ottenere ciò, cui hanno fatto seguito Nicotera, Serra San Bruno, Soriano. Si tratta di spazi per il territorio che permetteranno alle strutture del pronto soccorso di non essere affollate. Un punto di collegamento fra i cittadini e il pronto soccorso.

L'altro immobile inserito nel piano di valorizzazione è uno spazio all'interno dell'ex scuola media di Gasponi richiesto da un medico condotto che non è riuscito a individuare altri immobili all'interno della frazione Gasponi. Il passaggio successivo è costituito dagli avvisi per informare tutti”.

Il consigliere Rombolá Giuseppe domanda se tali beni di proprietà comunale vengono concessi in comodato.

Il Sindaco risponde che tali beni vengono dati in locazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi;

VISTA la proposta di deliberazione di seguito, in corsivo, testualmente riportata:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l'art. 58 della Legge 06.08.2008 n. 133, che espressamente prevede:

- 1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.*
- 2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di pianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.*

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

9 BIS. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.

RITENUTO NECESSARIO provvedere in merito, posto che il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024/2026, ai sensi dell'art. 58, comma 1, ultimo periodo, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008 e s.m.i.;

VISTE le richieste da parte di medici e associazioni di medici, di locazione di locali di proprietà comunale, da destinare a servizio sanitario per la collettività;

VISTA la nota n.1000 del 15/02/2024, con la quale il Dott. Domenico Russo in qualità di referente della Associazione Funzionale Territoriale (AFT), ha presentato richiesta formale per la concessione di locali comunali per l'apertura della AFT in sede private;

VISTA la Delibera n.2248 del 22/12/2023 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, di "Costituzione a sede unica privata AFT Costa degli Dei";

CONSIDERATO che nell'elenco patrimoniale di beni immobili indisponibili comunali, ci sono 2 ex scuole non utilizzate da tempo, precisamente la ex scuola media di Gasponi e la ex scuola media di Brattirò, utilizzata in parte come guardia medica;

RITENUTO necessario ampliare la qualità e quantità del servizio sanitario per i cittadini;

RITENUTO opportuno rendere i suddetti beni patrimoniali come disponibili alla valorizzazione;

VISTA la scheda dei beni non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione, redatta dal responsabile del Servizio Tecnico Comunale, arch. Rosario Di Renzo, che si allega alla presente delibera sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che esistono, nel Comune intestato, beni non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione;

Dato atto che la presente costituisce variazione al DUP 2024-2026;

ACQUISITI i pareri favorevoli, di cui all'art. 49 e del 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. che si allegano in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
DI DELIBERARE**

Per i motivi di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

DI APPROVARE:

-la relazione tecnica;

-la planimetria;

-la scheda tecnica dei beni non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione, redatta dal responsabile del Servizio Tecnico Comunale, arch. Rosario Di Renzo, che si allega alla presente delibera sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che esistono, nel Comune intestato, beni non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione;

Di STABILIRE che il prezzo di locazione mensile, sarà quantificato dal funzionario dell'ufficio tecnico in base alla tipologia, superficie, destinazione d'uso e ubicazione degli immobili., come stabilito dalla delibera di giunta comunale n° 20 dell'11/03/2021;

DI DARE ATTO che la presente costituisce variazione al DUP 2024-2026;

Di STABILIRE che il piano potrà essere modificato, con successive deliberazioni, qualora l'Amministrazione Comunale ritenga di dover inserire ulteriori immobili da alienare o valorizzare;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

RITENUTA la proposta di delibera meritevole di approvazione,

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. allegati alla presente sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione – prot. n. 1380 del 05/03/2024.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

DI APPROVARE la su esposta proposta di delibera;

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 d.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to IANNELLO GIOVANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MASSARA FRANCESCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69 e s.m.i. e dell'art. 124 comma 1 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune (www.comune.drapia.vv.it), e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
f.to SABRINA CALAMITA

Dalla Residenza Comunale 25.03.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MASSARA FRANCESCA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

☐ è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.)

Dalla Residenza Comunale 25.03.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MASSARA FRANCESCA

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, _____